

ALLEGATO ALLA DELIBERA N 777 DEL 21 MAGGIO 2021

BANDO
AZIONE 4.2

SOSTEGNO AL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO, ALLA CAPACITA' DI ADATTAMENTO AL MERCATO, ALL'ATTRATTIVITÀ PER POTENZIALI INVESTITORI, DEI SISTEMI IMPRENDITORIALI VITALI DELIMITATI TERRITORIALMENTE

Linea d'intervento 4.2.b

“EROGAZIONE DI SERVIZI E DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE DEI COMPARTI HIGHTECH E BIOHIGHTECH”

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive e turismo

Servizio Sviluppo economico locale

Organismo Intermedio: Comune di Trieste - Dipartimento Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati

Posta certificata: comune.trieste@certgov.fvg.it



Sommario

Sommario.....	1
Capo I FINALITÀ E RISORSE.....	2
Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto.....	2
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Dotazione finanziaria.....	5
Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	5
Art. 5 - Settori e attività escluse.....	6
Capo III INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....	7
Art. 6 - Iniziative finanziabili.....	7
Art. 7 -Spese ammissibili.....	7
Art. 8 - Spese non ammissibili.....	8
Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo.....	9
Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto.....	9
Art. 11 - Intensità dell'agevolazione.....	9
Art. 12 - Divieto di cumulo.....	10
Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	10
Art. 13 - Domanda di contributo e relativa documentazione.....	10
Art. 14 - Presentazione della domanda.....	11
Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.....	12
Art. 15 - Istruttoria preliminare delle domande.....	12
Art. 16 - Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti.....	12
Art. 17 - Graduatoria dei progetti ammissibili.....	13
Art. 18 - Concessione del contributo.....	13
Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DELLE INIZIATIVE.....	14
Art. 19 - Realizzazione e variazioni delle iniziative ammesse a contributo.....	14
Art. 20 - Operazioni societarie e subentro.....	15
Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	15
Art. 21 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria.....	15
Art. 22 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione.....	16
Art. 23 - Presentazione della rendicontazione.....	16
Art. 24 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo.....	17
Art. 25 – Sospensione dell'erogazione del contributo.....	18
Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	18
Art. 26 - Obblighi del beneficiario.....	18
Art. 27 - Vincolo di stabilità delle operazioni.....	19
Art. 28 - Indicatori di monitoraggio.....	19
Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE.....	21
Art. 29 - Controlli e ispezioni.....	21
Art. 30 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione.....	21
Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	22
Art. 31 - Disposizioni finali.....	22
Art. 32 – Rinvio.....	22
Art. 33 - Riferimenti normativi.....	22
Allegato A (Rif. art. 2 c. 1 lett. s) e t), art. 4. c. 1 e 2, art. 6 c. 1).....	24
Allegato B (Rif. art. 2, c. 1 lett. d.).....	29
Allegato C (Rif. art. 5 c. 2).....	30
Allegato D (Rif. art. 4 c. 3 lett. e), art. 16 cc. 1, 6, 7, 8 e 9, art. 19 c.7, art. 26 c. 1, lett. e), art. 30 c. 2).....	31

Allegato E (Rif. art. 4 c. 3 lett. e), art. 13 c. 3 lett. c) n. 2), art. 15 c. 1 lett. d), art. 18 c. 2).....	34
Allegato F (Rif. art. 7 c. 2 e c. 8).....	35

Capo I FINALITÀ E RISORSE

Art. I – Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. Il presente bando stabilisce criteri e modalità per la concessione di incentivi a sostegno della creazione e consolidamento delle PMI dei settori BioHighTech e HighTech, al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR) Asse IV – OT3 – *Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e acquacoltura (per il FEAMP)* – Azione 4.2 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente – Linea d'intervento 4.2.b Erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle imprese dei comparti High Tech BioHighTech.

2. Il bando è emanato ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimento in favore della crescita e dell'occupazione 2014-2020”) e dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”) e s.m.i.

3. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013, a concorrenza del massimale previsto da tale regolamento.

4. Con il presente bando l'Amministrazione comunale concorre al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dall'Asse IV del POR di seguito complessivamente riportati:

Codifica dell'indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo 2023
C001 Numero di imprese che ricevono un sostegno	Numero di imprese	50
C002 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Numero di imprese	50
C005 Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Numero di imprese	15
C008 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno (numero nuovi occupati)	Equivalenti a tempo pieno	15
43b3I Addetti delle nuove imprese (Trieste)	Numero Addetti nelle imprese	2.350

5. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del POR FESR 2014-2020:

A.1:Asse POR	Asse IV - Sviluppo urbano
A.2:Azione POR	4.2 “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente.” (Rif.Azione 3.3.I Accordo di Partenariato)
A.3:Attività POR	4.2.a Favorire l'occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale
A.4: Linea di intervento POR	4.2.b. Erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle imprese dei settori High Tech e BioHighTech.
A.5:Tipologia di operazione (natura CUP da tabella contesto PUC)	Codice natura 07: concessione di incentivi a unità produttive
A6: Obiettivo tematico (da Reg. UE 215/14)	OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e acquacoltura (per il FEAMP)
A.7: Priorità di investimento	3b – Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI in particolare per l'internazionalizzazione
A.8: Obiettivo specifico (da	3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi

accordo di partenariato)	territoriali
A.9: Campo di intervento (da Reg. UE 215/14)	067. Sviluppo delle attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin-off e spin-out)
A.10: Forma di finanziamento (da Reg. UE 215/14)	01 Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	02. Altri approcci integrati allo sviluppo urbano sostenibile

Art. 2 - Definizioni

I. Ai fini del presente bando si intende per:

- “progetto”: il programma d'investimento costituito da una o più iniziative realizzate o che l'impresa intende realizzare;
- “microimprese, piccole e medie imprese (PMI)”: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3/2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), in armonia con l'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- “nuova impresa”: impresa iscritta al registro imprese della CCIAA competente per territorio da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di contributo;
- “start-up innovativa”: impresa che possiede le caratteristiche previste dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (allegato B al bando);
- “impresa unica”: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
 - 董管談 un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - 駁管談 un'impresa ha il diritto di nominare e di revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - 鑄管談 un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - 競管談 un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- “impresa in difficoltà”: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- g) *“spin-off”*: una nuova unità economica con le stesse caratteristiche delle start-up innovative, costituita da alcuni soggetti che provengono dall'ambito della ricerca accademica, dagli enti di ricerca o da un'impresa esistente dedicata alla valorizzazione commerciale di invenzioni, know-how e competenze maturate negli ambiti di ricerca suddetti e si distingue per il grado di innovatività;
- h) *“spin-off accademici e/o dell'università”*: una unità economica costituita su iniziativa dell'università o del personale universitario, ai sensi del D.M. 168/2011 (Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) e della disciplina specifica emanata dalle singole università, finalizzata all'utilizzazione economica dei risultati della ricerca universitaria. Si definiscono *“spin-off accademici”* le società alle quali l'università non partecipa in qualità di socio e *“spin-off dell'università”* le società alle quali l'università partecipa in qualità di socio;
- i) *“spin-off creati nell'ambito degli IRCCS”*: ai sensi del D.Lgs. 288/2003 *“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”* l'art. 8, comma 5 prevede che *“... al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca, le istituzioni e gli enti disciplinate dal presente decreto legislativo possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità ...”*;
- j) *“IRCCS”*: istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi del d.lgs. 288/2003 e s.m.i., quali enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;
- k) *“parchi scientifici e tecnologici”*: enti/società che promuovono la nascita e lo sviluppo di aziende ad alto contenuto tecnologico svolgendo attività di trasferimento tecnologico dai centri di ricerca e dalle università verso le aziende;
- l) *“cluster tecnologici”*: reti di soggetti pubblici e privati che operano sul territorio regionale, nazionale e internazionale in settori quali la ricerca industriale, la formazione e il trasferimento tecnologico. Funzionano da catalizzatori di risorse per rispondere alle esigenze dei territori e del mercato, coordinare e rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese;
- m) *“enti di ricerca”*: istituzioni scientifiche extrauniversitarie, di carattere pubblico o privato, cui è affidato il compito di promuovere o di svolgere attività di ricerca scientifica diretta all'avanzamento delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico e scientifico;
- n) *“incubatori certificati regionali”*: società di capitali con sede legale o unità locale nel territorio regionale, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative, aventi i requisiti di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge n. 179/2012;
- o) *“Comitato tecnico di valutazione”*: ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), il Comitato tecnico di valutazione è l'organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale;
- p) *“Autorità di Gestione”*: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g) del presente bando. Tale organismo è individuato nella Direzione centrale finanze - Servizio gestione fondi comunitari della Regione Fvg;
- q) *“Struttura Regionale Attuatrice (SRA)”*: la Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio sviluppo economico locale della Regione Fvg, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività 4.2.b prevista dal POR FESR 2014-2020, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g) del presente bando;
- r) *“Organismo intermedio”*: l'Ufficio del Comune di Trieste che agisce sotto la supervisione dell'Autorità di gestione e della Struttura regionale attuatrice o che svolge mansioni per loro conto nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, ai sensi dell'art. 2, par. 18, e dall'art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della Convenzione sottoscritta con l'Amministrazione regionale;

- s) “settore BioHighTech”: classificazione dei codici ISTAT individuati nell’ambito della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia - S3 relativa all’Area di specializzazione e Traiettorie di sviluppo “SMART HEALTH”;
- t) “settore HighTech”: classificazione delle divisioni ATECO per ambiti tecnologici come previsti da “Eurostat indicators on High-tech industry and Knowledge – intensive services by Nace Rev.2” per le divisioni relative a Manufacturing Industries - High-technology e Medium-high technology e Knowledge based services - Knowledge intensive services (KIS);
- u) “disponibilità di brevettualità”: titolarità da parte dell’impresa di un brevetto come definito dall’Art. 2.2 del Codice della Proprietà Industriale - D. Lgs. 30/2005, registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), lo European Patent Office (EPO) o il World Intellectual Property Organization (WIPO) valido anche in Italia e connesso alla progettualità presentata;
- v) “contratti di rete”: imprese che partecipano a reti d’impresa regolarmente registrate presso la CCIAA;
- w) “riutilizzo strutture edilizie esistenti, ovvero la riconversione di siti produttivi già esistenti”: recupero, riqualificazione e riuso di edifici, anche produttivi, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati, finalizzandoli al rilancio dell’economia produttiva, qualora gli stessi versino in stato di abbandono o risultino dismessi o in condizioni tali da creare situazioni di degrado urbano e correlati rischi per l’incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica a fronte della presentazione di una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) o una CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) o, nel caso di interventi di edilizia libera, una perizia asseverata dalla quale si evince la tipologia di intervento;
- x) “etichette ambientali”: possesso da parte dell’impresa di etichette connesse alla progettualità limitatamente a: etichette di Tipo I – etichette ambientali UNI ISO 14024 e/o etichette di Tipo III - UNI ISO 14025-dichiarazioni ambientali e/o altre etichette ambientali di settore purché certificate da un Ente certificatore;
- y) “impresa femminile”: l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l’impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società (DPR. 312/2011);
- z) “impresa giovanile”: l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l’impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci (nella quale almeno uno dei soci è giovane), la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società. Per giovane si intende la persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni (DPR. 55/2015);
- aa) “persone disabili” persone dichiarate disabili ai sensi e modalità di cui alla L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i. Ai fini delle valutazioni di cui all’Allegato D del presente bando devono essere assunte con contratto di lavoro subordinato in numero superiore alla quota minima prevista dalla legge, in quanto il datore di lavoro già ottempera all’obbligo di cui alla legge 68/1999 o non è soggetto all’obbligo perché occupa un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, la dotazione finanziaria del presente bando è pari a euro **2.000.000,00** di fondi POR (quota comunitaria 50%, quota nazionale 35% e quota regionale 15%).
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale, mediante eventuali dotazioni aggiuntive, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015 e s.m.i., al fine di aumentare l’efficacia dell’azione.

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:
 - a) le PMI operanti nell’ambito dei settori BioHighTech e HighTech, come definiti dai codici ISTAT ATECO 2007 indicati nell’allegato A, iscritte nel Registro delle imprese e registrate con detti codici nella visura camerale, che svolgono attività coerenti con l’iniziativa presentata;
 - b) i soggetti aspiranti a costituire una PMI da iscriversi nel Registro delle imprese entro i termini previsti dal comma 5, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) del presente comma.

2. Sono altresì beneficiarie le imprese che svolgono attività secondaria attinente ai codici ISTAT ATECO 2007 di cui al comma 1, qualora le iniziative riguardino tali attività.
3. Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:
- a) avere sede legale o unità operativa/e, destinatarie dell'intervento, attive nel territorio del Comune di Trieste, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
 - b) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese delle CCIAA con codice ATECO di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del medesimo comma;
 - c) non essere impresa in difficoltà, come definita dall'articolo 2, comma 1 lettera f);
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - e) possedere un'adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa, come prevista dai criteri generali di ammissibilità del proponente, di cui all'allegato D e valutata, come capacità amministrativa e operativa, in termini di adeguatezza della struttura e dell'assetto organizzativo dell'impresa intesa quale chiarezza e completezza della relazione di progetto in particolare su questi aspetti (ivi contenuti), e, come capacità finanziaria, in termini di possesso della capacità economico-finanziaria, come definita nell'allegato E;
 - f) non essere destinatarie di sanzioni interdittive concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - g) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro di cui alla l.r. 18/2003 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - h) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.
4. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che all'atto della presentazione della domanda non abbiano la sede o un'unità operativa attiva sul territorio del Comune di Trieste. L'apertura nel territorio del Comune di Trieste della sede o dell'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle Imprese, deve intervenire entro la data di avvio dell'iniziativa. L'iscrizione deve essere comunicata via PEC al Comune di Trieste – Ufficio contributi POR FESR linea 4. 2. B all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it. In caso contrario il contributo non viene concesso.
5. Per i soggetti aspiranti di cui alla lettera b) del comma 1, l'iscrizione nel Registro delle imprese deve avvenire entro la data di avvio dell'iniziativa e deve essere comunicata via PEC al Comune di Trieste – Ufficio contributi POR FESR linea 4. 2.b all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it. In caso contrario il contributo non viene concesso.
6. Per le imprese con sede o unità operativa già ubicata nel territorio comunale di Trieste, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono accertati prima dell'approvazione della graduatoria, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera h), concernente la regolarità contributiva, che è accertato prima della concessione del contributo. Per le imprese che, all'atto della presentazione della domanda, non abbiano la sede o un'unità operativa attiva sul territorio comunale di Trieste, i requisiti di cui al comma 3 lettere a) e h) sono accertati prima della concessione del contributo. Per i soggetti aspiranti imprenditori, i requisiti di cui al presente articolo sono accertati prima della concessione del contributo.

Art. 5 - Settori e attività escluse

1. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato C fermo restando quanto previsto gli articoli 1 e 2 del regolamento medesimo.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, articolo 3, comma 3, non sono in particolare ammesse a contributo:
 - a) le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:
 - 1) 12.00.00 Industria del tabacco;
 - 2) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;
 - 3) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

Capo III INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 - Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative di sostegno alla creazione e al consolidamento delle PMI, relative all'attività d'impresa dei settori BioHighTech e HighTech mediante il finanziamento dei costi legati all'avvio dell'attività imprenditoriale e al suo sviluppo, compresi gli investimenti materiali e immateriali, come meglio specificato all'articolo 7.

Art. 7 -Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili, coerenti con il piano di sviluppo dell'attività contenuto nella proposta progettuale e sostenute in data successiva alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 in merito all'ammissibilità di spese sostenute in data antecedente e contribuibili in regime "de minimis", a condizione che almeno una parte delle spese progettuali sia sostenuta dopo la presentazione della domanda.

2. Per la realizzazione delle iniziative sono ammissibili le spese sostenute per le seguenti finalità:

- a) costituzione dell'impresa, entro il limite del 20% della spesa complessiva:
 - 1) prestazioni notarili e del commercialista finalizzate alla costituzione;
 - 2) consulenze specialistiche finalizzate all'avvio dell'attività d'impresa, non relative all'ordinaria amministrazione e acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'individuazione di eventuali finanziatori dell'attività d'impresa;
- b) acquisizione di servizi per consolidamento e primo impianto: spese per l'utilizzo dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa anche in coworking per un importo massimo di 10.000,00 euro e per il periodo di durata delle attività del progetto; messa a disposizione di strumentazione di lavoro e di servizi funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa anche in coworking;
- c) operazioni di credito: spese di istruttoria e perizia relative ad operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale, spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
- d) promozione dell'attività d'impresa: spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi, legate all'avvio ed allo sviluppo dell'impresa, nel limite di spesa massima del 15% della spesa complessiva del progetto, in particolare sono ammissibili:
 - 1) i costi relativi all'acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, stampa e realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter;
 - 2) il costo di affitto dello stand e del suo allestimento, esclusi rimborsi di vitto, alloggio e viaggio;
 - 3) i costi per la realizzazione o ampliamento del sito internet e di altri mezzi di promozione web, quali realizzazione di app o di strumenti e modalità in ambito internet.

I beneficiari, pena la non ammissibilità della relativa spesa, dovranno utilizzare gli elementi grafici previsti dal POR FESR (come da manuale pubblicato nella sezione dedicata al Programma del sito istituzionale www.regione.fvg.it – area tematica: fondi europei – POR FESR - materiali di supporto per i proponenti e beneficiari) in tutti i materiali di comunicazione destinati a far conoscere, promuovere o fornire informazioni su progetti, prodotti, servizi o infrastrutture finanziate nell'ambito del Programma;

e) servizi di consulenza o servizi equivalenti, non riferiti all'ordinaria amministrazione, prestati anche dagli incubatori certificati regionali, finalizzati:

- 1) all'accompagnamento delle imprese dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di sostegno operativo e manageriale;
 - 2) all'assistenza per la redazione del business plan, anche al fine di analizzare gli aspetti finanziari in vista di una futura operazione di venture-capital;
 - 3) alla consulenza e assistenza per la brevettazione; all'organizzazione di eventi anche per attività promozionali, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner;
- f) investimenti: spese relative alla realizzazione di opere e all'acquisto dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività produttiva:
- 1) opere di adeguamento e ristrutturazione: realizzazione di opere per adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività d'impresa o necessarie all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature;
 - 2) progettazione, direzione lavori e collaudo ed altre spese tecniche relative alle opere di cui al numero 1) nel limite massimo del 15% del costo delle stesse;

- 3) macchinari, impianti, arredi e attrezzature anche informatiche: impianti specifici, macchinari, attrezzature consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa; arredi (mobili necessari per l'attività d'impresa con esclusione di suppellettili e complementi d'arredo); hardware e strumentazioni informatiche;
 - 4) beni immateriali: acquisto di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate e software.
3. Le spese di cui al comma 2, qualora l'impresa opti per il regime "de minimis", sono ammissibili anche se fatturate e pagate antecedentemente alla presentazione della domanda e comunque non prima del 01 novembre 2020 a condizione che almeno una parte sia sostenuta dopo della presentazione della domanda.
4. I beni devono essere acquistati nuovi di fabbrica e tale acquisto viene documentato in fase di rendicontazione con la presentazione della relativa fattura. Sono ammissibili anche i costi relativi ad oneri accessori quali spese di trasporto e di installazione.
5. I beni devono essere consegnati, installati e messi a disposizione presso la sede o l'unità operativa in cui viene realizzata l'iniziativa. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.
6. Le spese di cui al comma 2, lettera f), numero 1), sono ammissibili a condizione che la struttura produttiva e gli impianti al momento della presentazione della domanda di contributo siano di proprietà dell'impresa ovvero che la stessa disponga di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità, previo assenso scritto del proprietario.
7. Le spese relative all'acquisizione di beni, consulenze e servizi non sono ammissibili a fronte di rapporti giuridici, instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione di aiuto.
8. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell'allegato F e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.
9. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:
- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - b) sono ammortizzabili;
 - c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno tre anni.

Art. 8 - Spese non ammissibili

- I. Per la realizzazione delle iniziative non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, quelle relative a:
- a) utilizzo dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa afferenti l'Urban Center delle imprese sito in Corso Cavour, 2/2 a Trieste (a valere su altra linea contributiva specifica);
 - b) spese per il personale;
 - c) viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa e corsi di formazione del personale;
 - d) acquisto di terreni e fabbricati;
 - e) costruzione di fabbricati;
 - f) impianti generali, opere edili, acquisto di arredi non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
 - g) macchinari ed attrezzature non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
 - h) leasing;
 - i) operazioni di lease-back;
 - j) beni o materiali usati, minuteria ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
 - k) consulenze continuative o periodiche connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
 - l) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
 - m) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
 - n) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, deposito dei marchi e registrazione dei brevetti;
 - o) canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
 - p) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non siano recuperabili dal beneficiario;
 - q) spese accessorie quali tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;

r) noleggio;

2. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

Art. 9 - Limiti di spesa e di contributo

1. Il limite minimo di spesa ammissibile del programma di investimento è di 10.000,00 euro.

2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera e) non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Ai fini del rispetto della regola "de minimis", il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

3. L'importo massimo del contributo concedibile è di 40.000,00 euro.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto deve concludersi e la spesa deve essere sostenuta e rendicontata entro 10 mesi dalla data di avvio del medesimo. Le date di avvio e di conclusione saranno indicate nel provvedimento di concessione. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto e di invio della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso. Tale proroga è accordabile per un periodo congruo e comunque non superiore a 2 mesi e solo se viene garantito il rispetto dei termini previsti dal POR per l'ammissibilità e successiva certificazione della spesa alla Commissione europea.

2. Le imprese devono avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione di ammissione in graduatoria e dell'assegnazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 in merito alla retroattività della spesa in regime "de minimis" che determina, altresì, l'avvio dell'iniziativa in data antecedente e comunque retroattiva. È fatto salvo, inoltre, l'accoglimento di motivata richiesta di proroga fermo restando il termine di conclusione indicato nel provvedimento di concessione.

3. Le imprese comunicano, entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione di ammissione in graduatoria e dell'assegnazione del contributo, la data di avvio dell'iniziativa utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, fatto salvo quanto previsto per gli aspiranti imprenditori di cui all'art. 4 comma 5.

4. Per data di avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
- b. nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.
- c. nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell'edilizia) e s.m.i. la data di inizio lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

5. Entro il termine di rendicontazione tutti gli impianti, macchinari, attrezzature e arredi, gli hardware e i software oggetto di contributo devono essere consegnati ed installati presso la sede dell'impresa.

Art. 11 - Intensità dell'agevolazione

1. Il proponente, al momento di presentazione della domanda, sceglie il regime di aiuto di cui intende beneficiare per le spese afferenti l'intero progetto: "de minimis" o "in esenzione". Non sono ammissibili regimi di aiuto diversi nell'ambito della medesima iniziativa.

2. Alle seguenti spese, ammissibili esclusivamente se il proponente sceglie il regime "de minimis", si applicano le intensità di aiuto pari al 60%, nel caso di imprese già esistenti, e al 70%, nel caso di imprese che si costituiscono entro i termini fissati dal bando:

- a) spese per la costituzione dell'impresa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a);
- b) acquisizione di servizi per consolidamento e primo impianto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b);
- c) spese relative ad operazioni di credito di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);
- d) spese per la promozione dell'attività d'impresa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d).

3. Alle spese relative ai servizi di consulenza di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e) l'intensità di aiuto applicabile è:

a) nel caso di regime "de minimis", pari al 60%, nel caso di imprese già esistenti, e al 70%, nel caso di imprese che si costituiscono entro i termini fissati dal bando;

b) nel caso di regime “in esenzione”, pari al 50% come previsto dal regolamento (Ue) 651/2014 articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza).

4. Alle spese per investimenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) l'intensità di aiuto applicabile è:

a) nel caso di regime “de minimis”, pari al 60%, nel caso di imprese già esistenti, e al 70%, nel caso di imprese che si costituiscono entro i termini fissati dal bando;

b) nel caso di regime “in esenzione”, rispettivamente, pari al 10% per le medie imprese e al 20% per le micro e piccole imprese, come previsto dal regolamento (Ue) 651/2014, articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI).

Art. 12 - Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime “de minimis” concesse a livello regionale, nazionale ed europeo, e qualsiasi altro finanziamento concesso per le medesime spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o “de minimis” erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 per gli aiuti di stato e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 per il de minimis e che siano esclusivamente concessi a valere su fondi FESR.

3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Capo IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 13 - Domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta e presentata all'Organismo Intermedio Comune di Trieste – Ufficio contributi POR FESR linea 4.2.b attraverso il sistema di presentazione delle domande on-line, accessibile dal sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando.

2. Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.

3. Costituiscono parte integrante della domanda tutti i seguenti documenti:

- a) la relazione dettagliata del progetto che illustra le caratteristiche soggettive dell'impresa, i contenuti, gli obiettivi delle iniziative programmate, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare, il business plan che sintetizza il progetto imprenditoriale, prevedendo un programma di sviluppo, nonché gli elementi utili alla valutazione delle iniziative programmate, sulla base dei parametri previsti dalla scheda di valutazione;
- b) il quadro di spesa dettagliato;
- c) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive, attestanti in particolare i requisiti di seguito elencati e delle attestazioni di presa visione della nota informativa di cui al comma 6, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a):
 - 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c), d) ed f) ossia essere impresa attiva nel territorio comunale, fatto salvo quanto previsto per le imprese che non abbiano al momento della presentazione della domanda una sede/unità locale attiva nel territorio comunale o siano aspiranti imprenditori, non in difficoltà secondo la definizione comunitaria, non sottoposta a procedura concorsuale;
 - 2) i dati relativi alla capacità economico-finanziaria dell'impresa, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), determinati secondo le modalità di cui all'allegato E;
 - 3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 e ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera g);
 - 4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 12;
 - 5) la dimensione aziendale di PMI come prevista dalla definizione comunitaria di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - 6) i parametri richiesti per la verifica del rispetto del massimale di cui al Regolamento (UE) 1407/2013, nel caso in cui l'impresa richieda il contributo in regime “de minimis”;
 - 7) l'indipendenza dall'impresa di consulenti/fornitori/prestatori d'opera;
 - 8) il rispetto dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione legati all'ambito soggettivo del proponente, qualora l'impresa richieda l'attribuzione dei punteggi relativi ai seguenti criteri:

- a. iniziative presentate da imprese caratterizzate dalla presenza (oltre ai minimi previsti dalla legge) di persone disabili;
- b. rilevanza dell'istruzione universitaria in azienda, in termini di percentuale di addetti in possesso di almeno il titolo di dottorato di ricerca e/o PhD sul totale delle risorse umane.

Nel caso di aspirante imprenditore le dichiarazioni, ai sensi del presente comma 3 lettera c), saranno rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive solo successivamente, prima della concessione del contributo.

4. Devono essere altresì allegati alla domanda, in particolare:

- a) copia del modello F23 o modello F24 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 7;
- b) lettere di intenti non vincolanti oppure contratti con clausola condizionale che ne subordina l'efficacia all'ottenimento del contributo, contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che i contratti devono essere presentati al più tardi contestualmente alla rendicontazione della spesa;
- c) curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 7, comma 2;
- d) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), qualora non siano riportati in visura;
- e) procura redatta secondo il fac-simile approvato con le modalità di cui al comma 6 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b).

5. La mancata presentazione della relazione dettagliata del progetto e del quadro di spesa dettagliato comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6. I fac-simili dei documenti di cui al comma 3 sono approvati con determinazione del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati del Comune di Trieste e pubblicati sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00, da versare tramite il modello F23 o F24, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 6.

Art. 14 - Presentazione della domanda

1. La domanda è predisposta e presentata all'Organismo Intermedio Comune di Trieste – Ufficio contributi POR FESR linea 4.2.b solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema di presentazione delle domande on-line a cui si accede mediante autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS-Carta regionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. Il sistema inoltra apposita email di notifica.

2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:

- a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa o, nel caso di aspirante imprenditore, dal soggetto proponente l'iniziativa;
- b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale;

3. I soggetti di cui al comma 2 possono conferire, tramite il sistema di presentazione delle domande on-line, delega operativa a terzi per la mera compilazione della domanda.

4. La domanda è presentata, dalle ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alle ore 16.00 del quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema di presentazione delle domande on-line.

5. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

6. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema di presentazione delle domande on-line sono pubblicate sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando.

Capo V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15 - Istruttoria preliminare delle domande

1. Le domande presentate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità e non vengono ammesse né sottoposte a valutazione tecnica, qualora:

- a) siano inoltrate con modalità diverse dall'inoltro per via telematica tramite il sistema di presentazione delle domande on-line;
- b) siano assenti i documenti obbligatori di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c);
- c) non siano rispettati i limiti minimi di spesa di cui all'articolo 9 comma 1;
- d) siano ulteriori rispetto alla prima domanda validamente presentata dalla medesima impresa, ai sensi dell'art. 13 comma 2;
- e) non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto titolato a rappresentare l'impresa o, nel caso di aspirante imprenditore, dal soggetto proponente l'iniziativa.

Art. 16 - Istruttoria completa delle domande, valutazione e selezione dei progetti

1. I progetti che hanno superato l'istruttoria preliminare, sono oggetto delle verifiche istruttorie volte a:

- a) accertare la sussistenza dei criteri di ammissibilità generali di cui alla sezione 1 dell'allegato D, tra cui la correttezza dei dati inseriti in domanda e la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 4, 9 e 12;
- b) valutare il progetto sulla base dei criteri di valutazione tecnica di cui alla sezione 2 dell'allegato D;
- c) procedere alla verifica amministrativa dei criteri di valutazione legati all'ambito soggettivo del proponente, indicati nella sezione 3 dell'allegato D;
- d) accertare l'ammissibilità delle voci di spesa preventivate.

2. La regolarità contributiva è accertata prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 18. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo all'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

3. Ove la domanda sia ritenuta incompleta, l'Organismo Intermedio ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di 7 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

4. Non sono sanabili e determinano l'inammissibilità della domanda, oltre che la carenza degli elementi già oggetto di istruttoria preliminare, la presentazione della relazione tecnica del progetto priva degli elementi di completezza e dettaglio, che non consentano la valutazione del progetto da parte del Comitato tecnico, fatta eccezione per chiarimenti su singoli e specifici aspetti tecnici richiesti dal Comitato medesimo.

5. Le iniziative vengono sottoposte al parere del Comitato tecnico che ne valuta la congruità e pertinenza all'iniziativa delle spese, delle consulenze e servizi sulla base della relazione fornita dall'impresa, l'adeguata competenza delle professionalità coinvolte, in relazione all'attività richiesta. La spesa preventivata può essere rideterminata o non ammessa in carenza di adeguata illustrazione della pertinenza all'iniziativa, della modalità di determinazione della medesima o della competenza/professionalità dei soggetti coinvolti.

6. Il Comitato tecnico valuta altresì la valenza tecnica dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di valutazione indicati nella sezione 2 dell'allegato D.

7. Al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi del comma 6, viene sommato il punteggio ottenuto dalla verifica amministrativa dei criteri legati all'ambito soggettivo del richiedente, indicati nella sezione 3 dell'allegato D, dando luogo al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria.

8. Ai fini della conferma del punteggio assegnato, il mantenimento dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale viene verificato, in sede di rendicontazione dei progetti, per i seguenti criteri di valutazione, di cui all'allegato D, sezione 2:

- a) ricadute ambientali, di cui ai criteri:
 - prevenzione e riciclo dei rifiuti,
 - riduzione dell'inquinamento e di sostanze inquinanti;
 - risparmio di risorse idriche ed energetiche e loro efficientamento, anche attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 - limitazione del consumo di suolo attraverso il riutilizzo strutture edilizie esistenti, ovvero la riconversione di siti produttivi già esistenti;

9. La domanda per accedere agli incentivi non è accolta nei seguenti casi:

- a) per esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 1 o in quanto la documentazione agli atti non consente di concludere l'istruttoria amministrativa;
- b) per esito negativo della valutazione tecnica di cui ai commi 4, 5 e 6 o in quanto la documentazione agli atti non consente di valutare tecnicamente il progetto, su espresso parere del Comitato tecnico;
- c) per rinuncia da parte dell'impresa.

10. L'Organismo Intermedio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 17 - Graduatoria dei progetti ammissibili

1. La graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto.
2. A parità di punteggio, viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di presentazione delle domande on-line.
3. La graduatoria è approvata con determinazione del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati del Comune di Trieste e pubblicata sul B.U.R. e sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, unitamente all'elenco delle domande non ammesse.
Con medesimo provvedimento è disposta l'assegnazione delle risorse, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 3, ai progetti meglio classificatisi in graduatoria, secondo l'ordine di posizionamento all'interno della stessa e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'Organismo Intermedio comunica alle imprese interessate l'ammissione o la non ammissione a finanziamento.
4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ne è disposto il finanziamento parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
5. Qualora non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, l'Organismo Intermedio procede allo scorrimento della graduatoria.
6. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria a causa di insufficienti risorse finanziarie, vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

Art. 18 - Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è adottato entro 180 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000, ed è trasmesso al beneficiario. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento 1303/2013.
2. Il contributo non è concesso, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia:
 - a) in assenza del requisito di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 4, comma 3, lettera h);
 - b) per rinuncia da parte dell'impresa.
3. Sui siti internet istituzionali, nelle sezioni dedicate al bando, sono pubblicati i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi, in particolare, delle seguenti norme:
 - a) regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede in particolare la pubblicazione della denominazione del progetto e della descrizione sintetica dello stesso;
 - b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26.
4. I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
 - a) fornendo sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;
 - b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione Europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, predisposto conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al POR FESR.
5. Qualora i beneficiari realizzino iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedono la partecipazione di pubblico e comunque misure di informazione e comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente, su tutta la

documentazione elaborata e distribuita, la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).

6. Nel caso di spese sostenute ai sensi dell'articolo 7, comma 2 lettera d) i beneficiari, pena la non ammissibilità della relativa spesa, dovranno utilizzare gli elementi grafici previsti dal POR FESR (come da manuale pubblicato nella sezione dedicata al Programma del sito istituzionale www.regione.fvg.it – area tematica: fondi europei – POR FESR - materiali di supporto per i proponenti e beneficiari) in tutti i materiali di comunicazione destinati a far conoscere, promuovere o fornire informazioni su progetti, prodotti, servizi o infrastrutture finanziate nell'ambito del Programma.

7. Qualora richiesto dall'Organismo Intermedio, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione, a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere liberamente pubblicati sul sito web del Comune di Trieste e sul citato sito del POR FESR, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.

Capo VI REALIZZAZIONE E MODIFICA DELLE INIZIATIVE

Art. 19 - Realizzazione e variazioni delle iniziative ammesse a contributo

1. Il soggetto beneficiario realizza il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui le iniziative necessitino di variazioni rispetto al programma di intervento approvato, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'Organismo Intermedio, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione delle variazioni entro 30 giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra le spese ammesse e la variazione proposta. Non sono ammissibili richieste di variazione delle iniziative presentate prima della concessione del contributo.
3. Qualora, in sede di rendicontazione, sia accertata una minore spesa rispetto a quella approvata, sentito il parere del Comitato tecnico, il contributo concesso viene rideterminato in proporzione.
4. Le variazioni alle iniziative progettuali non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso complessivamente.
5. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo approvato del 60%, pena la revoca della concessione del contributo.
6. Le variazioni non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa del 40% rispetto ai limiti minimi previsti all'articolo 9, comma 1, pena la revoca della concessione del contributo.
7. Il mancato rispetto dei requisiti, attestati con dichiarazione sostitutiva, previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativamente ai criteri di valutazione di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8¹, comporta in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria, la concessione del contributo viene revocata, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci.
8. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 27, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale/unità locale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 20 - Operazioni societarie e subentro

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati, possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

¹ Relativamente ai criteri: iniziative presentate da imprese caratterizzate dalla presenza (oltre ai minimi previsti dalla legge) di persone disabili, rilevanza dell'istruzione universitaria in azienda, in termini di percentuale di addetti in possesso di almeno il titolo di dottorato di ricerca e/o PhD sul totale delle risorse umane, nonché prevenzione e riciclo dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento e di sostanze inquinanti, risparmio di risorse idriche ed energetiche e loro efficientamento, anche attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e limitazione del consumo di suolo attraverso il riutilizzo strutture edilizie esistenti, ovvero la riconversione di siti produttivi già esistenti.

- c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 26 e 27.
2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda, predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, va sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it.
3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e l'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.
4. Nel caso in cui la domanda di subentro pervenga all'Organismo Intermedio nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'Organismo Intermedio avvia nuovamente l'iter istruttorio.
5. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, l'Organismo Intermedio espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
6. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 27, è comunicata tempestivamente. L'Organismo Intermedio espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
7. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria a seguito di operazione societaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione del contributo concesso.
8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Capo VII RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 21 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. I contributi possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 40% dell'importo assegnato, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it.
2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La fideiussione è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
3. L'eventuale richiesta di anticipazione è presentata entro 4 mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, e comunque prima della data di conclusione dell'iniziativa, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
4. Per gli aiuti concessi "in esenzione" ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, l'organismo Intermedio non accoglie la richiesta di anticipazione del contributo.
5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti all'articolo 25, comma 1.
6. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, l'organismo Intermedio attiva l'intervento sostitutivo, come disciplinato dal Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 e s.m.i.

Art. 22 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione del progetto si compone dei seguenti documenti:

a) la relazione tecnica dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti dell'iniziativa, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;

b) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare i requisiti di seguito elencati, e delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b):

1) di essere impresa in attività nel Comune di Trieste;

2) di essere regolarmente registrata presso il Registro delle imprese della CCIAA con codici ISTAT ATECO 2007 come definiti e indicati nell'allegato A nell'ambito dei settori BioHighTech e HighTech;

3) di non essere destinataria di sanzioni interdittive;

4) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, ovvero non trovarsi sottoposta agli eventuali procedimenti di cui al Capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3;

5) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 12;

6) per i beneficiari di aiuti concessi "in esenzione" ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, la posizione rispetto agli ordini di recupero pendenti a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un precedente aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;

7) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;

8) l'indipendenza dall'impresa di consulenti/fornitori /prestatori d'opera.

2. Devono essere altresì allegati alla rendicontazione in particolare:

a) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'allegato F (libro cespiti per i beni ammortizzabili, contratti di cessione di credito, documenti di trasporto, ecc.);

b) per la realizzazione di opere edili, copia del certificato di collaudo finale o dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato;

c) per le consulenze di cui all'articolo 7, comma 2, copia della relazione inerente la consulenza;

d) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), qualora non siano riportati in visura, nel caso non sia stata acquisita agli atti in precedenza;

e) procura redatta secondo il fac-simile approvato con le modalità di cui al comma 3, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a) e b).

3. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con determinazione del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati dell'Organismo Intermedio Comune di Trieste, pubblicati sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando unitamente alle linee guida per la compilazione della rendicontazione.

Art. 23 - Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata all'Ufficio contributi POR FESR linea 4.2.b dell'Organismo Intermedio Comune di Trieste per via telematica tramite il sistema di presentazione della rendicontazione on-line a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CNS, CRS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:

a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o procuratore interno all'impresa;

b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono conferire, tramite sistema di presentazione della rendicontazione on-line, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.

4. La rendicontazione deve essere presentata, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di 10 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa, salvo proroga di ulteriori 2 mesi, prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema di presentazione della rendicontazione on-line.

5. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione entro 3 mesi dalla data della comunicazione dell'adozione della determinazione di concessione.

6. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS), inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema di presentazione della domanda/rendicontazione on-line sono pubblicate sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando.

Art. 24 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, tra cui la coerenza del programma d'investimento realizzato con il progetto approvato, in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati, l'effettivo mantenimento degli impegni a fronte dei quali è stato assegnato il punteggio premiale di valutazione, la correttezza e completezza dei dati forniti, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), b), d), f) e h), il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 18, comma 4, l'ammissibilità delle spese imputate. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo all'approvazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000. L'organismo Intermedio effettua controlli in loco, anche con modalità a campione, concordate con l'Autorità di Gestione.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'Organismo Intermedio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora le stesse siano incomplete o insufficienti, si procede alla revoca della concessione del contributo.

3. La rendicontazione viene sottoposta al parere del Comitato tecnico ogni volta che ne sia rilevata l'opportunità e/o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto approvato e quello realizzato.

4. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.

5. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

6. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, l'Organismo Intermedio dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

7. Per gli aiuti concessi "in esenzione" ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, l'Organismo Intermedio assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca del provvedimento di concessione del contributo.

8. La liquidazione a saldo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, l'Organismo Intermedio attiva l'intervento sostitutivo, come disciplinato dal Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 e s.m.i.

Art. 25 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione in acconto o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:

a) qualora l'Organismo Intermedio Comune di Trieste abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;

- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di liquidazione o fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, ovvero in caso di procedimenti di cui al Capo II della legge 3/2012.

Capo VIII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 - Obblighi del beneficiario

I. I beneficiari sono tenuti in particolare a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione all'Organismo Intermedio Comune di Trieste – Ufficio contributi POR FESR linea 4.2.b i di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviandole all'indirizzo PEC comune.trieste@certgov.fvg.it laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema di presentazione delle domande on-line;
- b) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione di ammissione in graduatoria e dell'assegnazione del contributo, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, fatto salvo, qualora si sia optato per il regime "de minimis", quanto previsto dall'art. 7 comma 3 in merito all'ammissibilità di spese sostenute in data antecedente e contribuibili in regime "de minimis", a condizione che almeno una parte delle spese progettuali sia sostenuta dopo la presentazione della domanda.
- c) trasmettere la dichiarazione di avvio dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 10, comma 3;
- d) accettare la pubblicazione sul sito della Regione e del Comune di Trieste dei dati di cui all'articolo 18, comma 3;
- e) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25 in relazione alla sospensione delle erogazioni, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 lettere a), b) e f), ossia essere impresa in attività nel territorio del comune di Trieste, costituita, iscritta e registrata nel Registro delle imprese delle CCIAA nei codici ATECO relativi ai settori BioHighTech e HighTech, come definiti dai codici ISTAT ATECO 2007 indicati nell'allegato A e non essere destinataria di sanzioni interdittive;
- f) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25 in relazione alla sospensione delle erogazioni, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), inerenti la liquidazione e le procedure concorsuali;
- g) realizzare il progetto conformemente al preventivo approvato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19 in relazione alle variazioni delle iniziative;
- h) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dal Comune di Trieste – Dipartimento Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati;
- i) presentare la rendicontazione entro i termini previsti all'articolo 23;
- j) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto che il beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;
- k) conservare presso i propri uffici, per 6 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione dell'iniziativa trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per l'iniziativa non già nella disponibilità dell'Organismo Intermedio Comune di Trieste – Ufficio contributi POR FESR linea 4.2.b;
- l) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui all'articolo 18, commi 4 e 5;
- m) osservare le disposizioni in tema di delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015;
- n) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 27;
- o) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- p) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 19 e 20, in relazione a variazioni e modifiche societarie;
- q) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, commi 2 e 3;
- r) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 28;
- s) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line previsti dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125-129.

Art. 27 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del Comune di Trieste per 3 anni decorrenti dal pagamento finale al beneficiario.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità produttiva attiva nel territorio comunale;
 - c) non essere in stato di liquidazione ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
 - d) possesso di un codice ISTAT ATECO 2007 ammissibile ai sensi del presente bando;
 - e) non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di contributo nonché non variare la destinazione d'uso degli stessi.
3. L'impresa beneficiaria, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non deve delocalizzare la propria produzione presente a livello regionale verso uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30%, per un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.
4. Negli anni successivi all'erogazione del saldo del contributo, il rispetto dei vincoli di stabilità delle operazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è attestato periodicamente dal beneficiario con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.comune.trieste.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere all'Organismo Intermedio dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, l'Organismo Intermedio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 4, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
7. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 lettera e) comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti e/o destinati ad usi diversi.
8. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3, comporta la decadenza dall'incentivo.

Art. 28 - Indicatori di monitoraggio

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi per l'Attività 4.2.b, gli indicatori di monitoraggio previsti dal POR FESR 2014-2020 sono i seguenti:

Indicatori di realizzazione

Tipo indicatore	C001 Numero di imprese che ricevono sostegno
Unità di misura	Numero di imprese
Valore obiettivo	50
Descrizione	Indica il numero di imprese che ricevono un sostegno nell'ambito del presente bando finanziato dal POR FESR indipendentemente dalla forma di finanziamento utilizzata.

Tipo indicatore	C002 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
Unità di misura	Numero di imprese
Valore obiettivo	50
Descrizione	Indica il numero di imprese che ricevono un sostegno nelle forme di supporto finanziario diretto non rimborsabile, subordinato unicamente al completamento del progetto (sovvenzioni). Nell'ambito del presente bando tutte le imprese saranno finanziate tramite sovvenzioni.

Tipo indicatore	C005 Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno
Unità di misura	Numero di imprese
Valore obiettivo	15

Descrizione	Indica il numero di imprese create da non più di tre anni dall'avvio dell'iniziativa per cui viene chiesto il finanziamento nell'ambito del presente bando.
--------------------	---

Tipo indicatore	C008 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno (numero nuovi occupati)
Unità di misura	Numero
Valore obiettivo	15
Descrizione	Nuove posizioni lavorative lorde nelle imprese beneficiarie di un sostegno misurate in unità equivalenti a tempo pieno (FTE). Si tratta essenzialmente di un indicatore "prima-dopo" che registra l'incremento occupazionale derivante direttamente dal completamento del progetto (i lavoratori occupati per implementare il progetto non vengono conteggiati). Le posizioni dovranno essere ricoperte (i posti vacanti non vengono conteggiati) e dovranno aumentare il numero totale dei posti di lavoro nell'impresa. Se l'occupazione totale nell'impresa non aumenta, il valore è zero - verrà considerato un riallineamento piuttosto che un incremento. I posti di lavoro salvaguardati, ecc. non sono inclusi. Si presume che i lavori siano permanenti, dovranno cioè avere una durata ragionevolmente lunga in relazione alle caratteristiche industriali/tecnologiche; a tal fine verranno presi in considerazione solo i contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato. I dati relativi alle imprese fallite sono registrati come crescita occupazionale pari a zero. I dati saranno raccolti prima dell'avvio del progetto (in sede di presentazione della domanda) e successivamente alla sua conclusione (in sede di rendicontazione finale).

Indicatori ambientali

Tipo indicatore	Incidenza progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati
Unità di misura	%
Valore obiettivo	50%
Descrizione	Indica l'incidenza percentuale del numero di progetti che hanno ottenuto un punteggio prioritario nell'ambito del criterio di valutazione 2, di cui all'allegato D, sul totale dei progetti finanziati.

Tipo indicatore	Incidenza valore progetti a valenza ambientale sul totale della spesa ammessa complessivamente per i progetti finanziati
Unità di misura	%
Valore obiettivo	50%
Descrizione	Indica l'incidenza percentuale della spesa sostenuta nell'ambito dei progetti che hanno ottenuto un punteggio prioritario nell'ambito del criterio di valutazione 2, di cui all'allegato D, sul totale della spesa ammessa dei progetti finanziati.

Indicatori di risultato

Tipo indicatore	43b3I Addetti delle nuove imprese (Trieste)
Unità di misura	Numero Addetti nelle imprese
Valore obiettivo	2.350
Descrizione	L'indicatore misura il numero degli addetti ² delle nuove imprese nel comune di Trieste dei settori BioHighTech e HighTech, individuati

² Addetto di un'impresa è una persona occupata in un'unità giuridico-economica (impresa, istituzione), con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera).

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1, secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo IX VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 29 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere del Comitato tecnico in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

Art. 30 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile, in particolare, qualora:

a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda o successivamente al termine di 60 giorni dalla data della comunicazione di ammissione in graduatoria e dell'assegnazione del contributo, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 in merito alla retroattività della spesa in regime "de minimis" che determina, altresì, l'avvio dell'iniziativa in data antecedente e comunque retroattiva. È fatto salvo, inoltre, l'accoglimento di motivata richiesta di proroga, fermo restando il termine di conclusione indicato nel provvedimento di concessione.

b) alla data di presentazione della domanda, non risulti l'iscrizione al Registro delle imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio comunale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, rispettivamente commi 4 e 5;

c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 23, commi 4 e 5;

d) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 24, comma 1, sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

e) su espresso parere del Comitato tecnico, l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto l'iniziativa realizzata si discosta significativamente da quella ammessa a contributo o la documentazione agli atti non consente di valutare tecnicamente il progetto rendicontato, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 3;

f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60% ai sensi dell'articolo 19, comma 5;

g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore del 40% ai limiti minimi previsti all'articolo 9, comma 1, ai sensi dell'articolo 19, comma 6;

h) Il mancato rispetto dei requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva previsti per l'attribuzione del punteggio premiale di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8³, comporta in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria, la concessione del contributo viene revocata, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci.

i) per gli aiuti concessi "in esenzione" ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'articolo 24, comma 7;

j) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 20;

k) in caso di inosservanza dell'obbligo di non delocalizzare di cui all'articolo 26, comma 1, lettera m).

3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 27, il contributo viene revocato

³ Relativamente ai criteri: iniziative presentate da imprese caratterizzate dalla presenza (oltre ai minimi previsti dalla legge) di persone disabili, rilevanza dell'istruzione universitaria in azienda, in termini di percentuale di addetti in possesso di almeno il titolo di dottorato di ricerca e/o PhD sul totale delle risorse umane, nonché prevenzione e riciclo dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento e di sostanze inquinanti, risparmio di risorse idriche ed energetiche e loro efficientamento, anche attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e limitazione del consumo di suolo attraverso il riutilizzo strutture edilizie esistenti, ovvero la riconversione di siti produttivi già esistenti.

e recuperato ai sensi dei commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo.

4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'articolo 18, comma 4 e di comunicazione delle informazioni concernenti il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 lettera r), l'Organismo Intermedio assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine fissato dall'Organismo Intermedio, il provvedimento di concessione viene revocato.

5. Il provvedimento di concessione è altresì revocato totalmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

6. L'Organismo Intermedio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

7. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

Capo X DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 31 - Disposizioni finali

1. Con determinazione del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, finanza di progetto e partenariati da pubblicare sul sito internet del Comune di Trieste, del POR FESR 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti il presente bando.

2. Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'Organismo Intermedio all'indirizzo di posta elettronica porfesrlinea42b@comune.trieste.it o di posta elettronica certificata comune.trieste@certgov.fvg.it.

3. Ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti i finanziamenti a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo PEC all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it, e verranno trasmessi alla struttura competente per gli opportuni adempimenti istruttori.

Art. 32 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nell'articolo 33, nonché alla legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 33 - Riferimenti normativi

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

a) regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

b) regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

c) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/I di data 24 dicembre 2013;

d) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/I di data 26 giugno 2014;

e) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

- f) legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale” e s.m.i.
- g) decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136 recante “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»” e s.m.i.;
- h) deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1575, con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso e s.m.i.
- i) deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2530 di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della prima seduta del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
- j) deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2608 recante “POR FESR 2014-2020 obiettivo 'investimenti a favore della crescita e dell'occupazione' - presa d'atto delle modifiche al programma operativo approvate nel corso della II^ seduta del comitato di sorveglianza e con procedura scritta n. 5”;
- k) deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2016, n. 331 recante “POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: piano finanziario analitico e riparto delle risorse del piano aggiuntivo regionale di cui all'art 19 LR 21/2007”;
- l) deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2016, n. 1606 recante “POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: modifica alla struttura e al piano finanziario del programma e assegnazione delle risorse e s.m.i.
- m) deliberazione della Giunta regionale n. 2048 del 4 novembre 2016 e s.m.i. relativa a “POR FESR 2014-2020. Definizione calendario delle procedure di attivazione e della pianificazione finanziaria e di risultato di cui all'art. 8 del Regolamento di attuazione del programma emanato con DPGR 136/2015”;
- n) deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 31 marzo 2017 “Politica di coesione 2014-2020. POR FESR 2014-2020 – Asse IV “Sviluppo urbano”. Ripartizione obiettivi di realizzazione e risultato e obiettivi di spesa minimi tra le autorità urbane di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine”.
- o) deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2019 n. 1875 recante “POR FESR 2014-2020 FVG. Asse IV Sviluppo Urbano. Criteri di selezione linea d'intervento 4.2.b. Erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle imprese dei comparti Hightech e BioHighTech. Approvazione definitiva”.
- p) Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del programma POR FESR 2014-2020, come da ultimo approvato con decreto dell'Autorità di Gestione n. 1689 dell'1/07/2019.

CODICI ATECO AMMISSIBILI

Con riferimento al criterio “Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bando)”, in relazione alle finalità perseguite dall’Azione 4.2 del POR, possono partecipare al bando esclusivamente le imprese la cui attività economica sia classificata secondo i codici di seguito riportati.

Per il settore HighTech sono ammissibili tutti i codici rientranti in una delle seguenti divisioni:

- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
- 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
- 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
- 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
- 61 TELECOMUNICAZIONI
- 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
- 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
- 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

Per il settore BioHighTech sono ammissibili tutti i codici come definiti dalla Smart Specialization Strategy (S3) – SMART HEALTH della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. A tal proposito, sono considerate parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati.

ATECO Descrizione

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati ed alimenti dietetici

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

20.13.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toilette: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.59.20 Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali

20.59.40 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)

20.59.70 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici

20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

21.20.01 Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo

21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca

22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

23.42.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

26.11.09 Fabbricazione di altri componenti elettronici

26.12.00 Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

26.20.00 Fabbricazione di computer e unità periferiche

26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)

26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio

26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

26.40.01 Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini

26.51.29 Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)

26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

26.60.09 Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche

26.70.11 Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione

26.70.12 Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

27.11.00 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

27.31.01 Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini

27.31.02 Fabbricazione di fibre ottiche

27.40.09 Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione

27.51.00 Fabbricazione di elettrodomestici

27.90.02 Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione

27.90.03 Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori

27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi

31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi

31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi

31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina

31.03.00 Fabbricazione di materassi

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico

31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani

31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario

32.50.12 Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse parti staccate e accessori)

32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario

32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori

32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)

32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)

32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche

32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

33.13.03 Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.13.04 Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

33.20.03 Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)

33.20.07 Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali

38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

38.22.00 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione

62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)

62.09.01 Configurazione di personal computer

62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati

63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati)

63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

63.12.00 Portali web

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata

71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie

72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici

74.10.90 Altre attività di design

82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI DI UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

82.20.00 Attività dei call center

86 ASSISTENZA SANITARIA

86.10.10 Ospedali e case di cura generici

86.10.20 Ospedali e case di cura specialistici

86.10.30 Istituti, cliniche e policlinici universitari

86.10.40 Ospedali e case di cura per lunga degenza

86.90.11 Laboratori radiografici

86.90.12 Laboratori di analisi cliniche

86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi

86.90.42 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani

87.20.00 Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti

87.30.00 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

88.91.00 Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

DEFINIZIONE DI START-UP INNOVATIVA

START-UP INNOVATIVA DEFINITA DALL'ARTICOLO 25, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

L'impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 60 mesi;
- b) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- d) non distribuisce e non ha distribuito utili;
- e) ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d'azienda.
- g) possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
 1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
 2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
 3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS” - SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio⁴;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti “de minimis” concessi a norma di detto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁴ Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA

Sezione I:

Criteri di ammissibilità generale

- Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione⁵;
- Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative;
- Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR;
- Sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente.

Criteri di ammissibilità specifica

- Territorialità degli interventi circoscritta all'area del comune di Trieste;
- Appartenenza dei beneficiari ai settori HighTech e BioHighTech.

Sezione 2- Criteri di valutazione tecnica

Criterio di valutazione	Articolazione del criterio/ Indicatore	Punteggio
I.A Qualità della proposta progettuale e del proponente	Contributo dell'iniziativa alla creazione e al consolidamento dell'impresa, con particolare riferimento al fatturato attuale e prospettico della stessa, al miglioramento del margine di redditività della gestione nonché al suo posizionamento sul mercato nazionale ed estero ⁶	Max 15 punti (punteggio graduabile)

⁵ La definizione delle procedure di attivazione (bandi/inviti), attraverso le specifiche modalità e procedure di attuazione, garantirà:

- la coerenza e rispetto degli obiettivi della strategia europea 2020;
- la coerenza con la strategia e contenuti e gli obiettivi specifici del POR;
- la conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e aiuti di stato nonché delle specifiche dei Fondi Strutturali di Investimento Europei;
- il rispetto dei principi trasversali di pari opportunità, non discriminazione e sviluppo sostenibile.

⁶ "Contributo dell'iniziativa alla creazione e al consolidamento dell'impresa, con particolare riferimento al fatturato attuale e prospettico della stessa, al miglioramento del margine di redditività della gestione nonché al suo posizionamento sul mercato nazionale ed estero": potenzialità economiche del progetto, in coerenza con il piano di sviluppo dell'attività, in attuazione degli obiettivi prefissati anche in termini di fatturato, attuale e prospettico, e di miglioramento del margine di redditività della gestione.

	Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto / processo / organizzazione rispetto al mercato di riferimento, ossia attraverso la capacità di sviluppare un vantaggio competitivo ⁷	Max 15 punti (punteggio graduabile)
	Disponibilità di brevettualità connessa alla progettualità	5 punti (punteggio non graduabile)
	Partecipazione a contratti di rete per valorizzazione e sfruttamento a fini economico-collaborativi dell'iniziativa	2 punti (punteggio non graduabile)
2. Contributo dell'iniziativa alla sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente urbano e sicurezza e all'economia circolare	Prevenzione e riciclo dei rifiuti	5 punti (punteggio non graduabile)
	Riduzione dell'inquinamento e di sostanze inquinanti	5 punti (punteggio non graduabile)
	Risparmio di risorse idriche ed energetiche e loro efficientamento, anche attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	5 punti (punteggio non graduabile)
	Limitazione del consumo di suolo attraverso il riutilizzo strutture edilizie esistenti, ovvero la riconversione di siti produttivi già esistenti	5 punti (punteggio non graduabile)
	Presenza di etichette ambientali	2 punti (punteggio non graduabile)

Sezione 3- Altri criteri di valutazione (SOGGETTIVI)

I.B Qualità della proposta progettuale e del proponente	Presenza di collaborazioni/ accordi/ convenzioni da parte dell'impresa con Enti di formazione, Istruzione e Università/Enti di Ricerca, Parchi scientifici e tecnologici, Cluster tecnologici regionali, nazionali ed internazionali e Incubatori certificati, IRCCS ⁸	3 punti (punteggio non graduabile)
	Progetto già valutato positivamente nell'ambito di Programmi europei a gestione della CE diretti e/o indiretti (quali Programmi operativi) e/o di canali di finanziamento nazionali e regionali ma non finanziate per carenza di risorse	2 punti (punteggio non graduabile)
3. Contributo dell'iniziativa al sostegno del principio di pari opportunità e non discriminazione	Iniziativa presentate da "imprese femminili" di cui all'art.2 comma 1 lettera y)	3 punti (punteggio non graduabile)
	Iniziativa presentate da "imprese giovanili" di cui all'art.2 comma 1 lettera z)	3 punti (punteggio non graduabile)
	Iniziativa presentate da imprese caratterizzate dalla presenza (oltre ai minimi previsti dalla legge) di persone disabili	1 punto (punteggio non graduabile)
4. Altri criteri di valutazione	Iniziativa presentata da nuova impresa, intesa come impresa costituita da meno di 36 mesi o come aspirante imprenditore che costituisce l'impresa entro i termini fissati dal bando*	5 punti (punteggio non graduabile)
	Iniziativa presentata da start-up innovativa, come definita ai sensi della legge 221/2012*	2 punti (punteggio non graduabile)
	Iniziativa realizzata da start-up/spin-off di università o di enti di ricerca o di IRCCS*	2 punti (punteggio non graduabile)
	Rilevanza dell'istruzione universitaria in azienda, in termini di percentuale di addetti in possesso di almeno il titolo di dottorato di ricerca e/o PhD sul totale delle risorse umane** ⁹	4 punti (punteggio non graduabile)

⁷ "Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto / processo /organizzazione rispetto al mercato di riferimento, ossia attraverso la capacità di sviluppare un vantaggio competitivo": potenzialità innovative del progetto in termini di possibilità di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati con la validazione dei propri prodotti e servizi con particolare riferimento alla produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

⁸ "Collaborazioni/ accordi/ convenzioni da parte dell'impresa con Enti di formazione, Istruzione e Università/Enti di Ricerca, Parchi scientifici e tecnologici, Cluster tecnologici regionali, nazionali ed internazionali e Incubatori certificati, IRCCS": contratti, accordi e/o convenzioni con Enti di formazione, Istruzione e Università/Enti di Ricerca/Parchi scientifici e tecnologici, Cluster tecnologici regionali, nazionali ed internazionali e Incubatori certificati, IRCCS in essere o sottoscritti negli ultimi tre anni finalizzati a favorire le relazioni e gli scambi tra il mondo produttivo e il mondo della istruzione, formazione ed educazione, anche informale, ad esempio per lo sviluppo di attività di collaborazione e il potenziamento della ricerca scientifica ed applicata e il trasferimento tecnologico.

	** in % sul totale = 50%+1	
	Iniziative valutate positivamente nell'ambito di procedure di selezione di nuove idee imprenditoriali ¹⁰	2 punti (punteggio non graduabile)
* Punteggi non cumulabili		

⁹ "Rilevanza dell'istruzione universitaria in azienda, in termini di percentuale di addetti in possesso di almeno il titolo di dottorato di ricerca e/o PhD sul totale delle risorse umane": occupati in possesso di almeno il titolo di dottorato di ricerca e/o PhD sul totale degli occupati dell'impresa. Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa.

¹⁰ "Procedure di selezione di nuove idee imprenditoriali": si intendono le competizioni per idee di business e/o le competizioni che premiano le migliori idee di impresa da realizzare.

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST/F \leq 0,2$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 20% del fatturato

B) Congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN/ST \geq 0,1$

Il capitale netto è pari ad almeno il 10% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni, voce AI dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile).

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

I dati afferenti alle operazioni predette devono essere desumibili dal bilancio già approvato alla data di presentazione della domanda, benché eventualmente non ancora depositato nel registro imprese.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono riferite al fatturato e al patrimonio netto dell'ultimo esercizio chiuso desumibili, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda il capitale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto in conformità alle norme in materia civilistica e tributaria.

L'Organismo intermedio può richiedere all'impresa di documentare i valori dichiarati, eventualmente tramite dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo.

Per le imprese di nuova costituzione, che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati relativi al primo esercizio, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale sottoscritto e liberato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, o, per le imprese diverse dalle società di capitali, in alternativa, dall'ammontare conferito risultante da visura o dal valore del patrimonio netto risultante dal prospetto delle attività e delle passività, redatto in conformità alle norme in materia civilistica e tributaria.

L'Organismo intermedio potrà richiedere all'impresa di documentare i valori dichiarati, eventualmente tramite dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo.

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo bilancio consolidato approvato.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Sommario

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

2. VOCI DI SPESA

2.1 SPESE DI COSTITUZIONE

2.2 SPESE DI CONSOLIDAMENTO E PRIMO IMPIANTO

2.3 SPESE RELATIVE AD OPERAZIONI DI CREDITO

2.4 SPESE DI PUBBLICITÀ E ATTIVITÀ PROMOZIONALI

2.5 SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI

2.6 SPESE PER INVESTIMENTI

3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono, a pena di inammissibilità:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- b) essere sostenute nell'arco temporale decorrente tra l'avvio e la rendicontazione e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo.
- c) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- d) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo punto 1.2, e documentata da estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale. Per quanto riguarda le spese relative alle operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle sopraccitate, purché comprovate da idonea documentazione. Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti il progetto. È ammessa la compensazione unicamente per i pagamenti degli F24 con crediti maturati nei confronti dell'Erario.
- e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute preferibilmente a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti il progetto;

- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e beni materiali).

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione, in allegato alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

Non sono ammissibili a rendiconto fatture/giustificativi il cui costo imponibile totale relativo ai beni inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;

b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra¹¹ e consentire la tracciabilità dei pagamenti¹², indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto.

In via eccezionale sarà valutata l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati a mezzo degli strumenti di cui al soprariportato punto l.l.d), qualora la documentazione di quietanza citata non garantisca un'adeguata tracciabilità e ragionevole garanzia di avvenuto pagamento, a condizione che l'impresa presenti ulteriore documentazione¹³ atta a comprovare l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla fattura/giustificativo.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

2.VOCI DI SPESA

2.1 SPESE DI COSTITUZIONE

Le spese di costituzione, entro il limite del 20% della spesa complessiva, sono contribuibili solo in regime "de

¹¹ La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti i movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto. Tale documentazione non è richiesta per le spese relative ad operazioni di credito effettuate dalle imprese ai fini dell'ottenimento di finanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività aziendale.

¹² La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

¹³ In caso di pagamenti cumulativi: copia della distinta bancaria chiaramente riferibile alla banca (le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca) o documentazione sottoscritta dalla banca. In ogni caso, qualora non sia chiara la riferibilità del versamento alla fattura/giustificativo: copia dei mastri di contabilità o, in caso di contabilità semplificata, del libro dei pagamenti, da cui risulti la riferibilità della fattura al pagamento.

minimis” e devono essere sostenute (fatturate e pagate) in data non antecedente il 01 novembre 2020.

Sono riconducibili alle spese per:

- 1) prestazioni notarili e del commercialista (finalizzate alla costituzione);
- 2) consulenze specialistiche finalizzate all'avvio dell'attività d'impresa, non relative all'ordinaria amministrazione, acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzate all'individuazione di eventuali finanziatori dell'attività d'impresa.

Per ogni consulenza dovrà essere stipulato apposito contratto scritto, in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. Al termine del progetto, le consulenze dovranno essere rendicontate con regolari fatture. Nel caso in cui tali consulenze non risultino dettagliatamente descritte nelle stesse, il soggetto consulente dovrà predisporre una relazione finale riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti.

Le spese di consulenza, servizi e prestazioni specialistiche sono prestate da soggetti esterni all'impresa, indipendenti¹⁴ dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate ed acquisite alle normali condizioni di mercato.

A) Documentazione da caricare sul sistema di presentazione delle domande on-line in fase di invio della domanda

- elenco delle spese per prestazioni notarili e del commercialista e delle consulenze da acquisire (file excel da caricare in tale formato – Dettaglio spese).
- illustrazione dell'oggetto della consulenza e della relativa pertinenza al progetto e indicazione dei nominativi dei fornitori (file word – Relazione dettagliata del progetto).
- copia delle lettere di intenti non vincolanti oppure contratti con clausola condizionale che ne subordina l'efficacia all'ottenimento del contributo contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che i contratti devono essere presentati, al più tardi, contestualmente alla rendicontazione della spesa (file pdf).
- curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze, ad eccezione delle università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica (file pdf).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (file excel – Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).

I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle domande on-line in formato pdf.

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in fase di rendicontazione del progetto fatture/giustificativi corredati di quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd. paragrafo 1.2)

- relazione inerente la consulenza (file pdf).
- contratti stipulati con enti di ricerca e con altri soggetti esterni all'impresa, qualora non già allegati alla domanda di contributo (file pdf).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel– Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).

I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in formato pdf.

2.2 SPESE DI CONSOLIDAMENTO E DI PRIMO IMPIANTO

Le spese di consolidamento e primo impianto, per l'utilizzo dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa anche in coworking per un importo massimo di euro 10.000,00 e messa a disposizione di strumentazione di lavoro e di servizi funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa anche in coworking, sono contribuibili solo in regime “de minimis” e devono essere sostenute (fatturate e pagate) in data non antecedente il 01 novembre 2020.

A) Documentazione da caricare sul sistema di presentazione delle domande on-line in fase di invio della domanda

- elenco delle spese per l'utilizzo di locali e messa a disposizione di strumentazione di lavoro e di servizi (file excel da caricare in tale formato – Dettaglio spese)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel – Elenco delle Dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).

I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle domande on-line in formato pdf.

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in fase di rendicontazione del progetto fatture/giustificativi corredati delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd. paragrafo 1.2)

¹⁴ “soggetti indipendenti”: imprese o soggetti non assoggettati a rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione di aiuto.

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel – Elenco delle Dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente)
- I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in formato pdf.

2.3 SPESE RELATIVE AD OPERAZIONI DI CREDITO

Le spese per l'istruttoria per l'ottenimento di garanzie in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), sono contribuibili solo in regime "de minimis" e devono essere sostenute (fatturate e pagate) in data non antecedente il 01 novembre 2020.

- A) Documentazione da caricare sul sistema di presentazione delle domande on-line in fase di invio della domanda
- elenco delle garanzie ed operazioni di credito da effettuare (file excel da caricare in tale formato – Dettaglio spese)
 - illustrazione delle operazioni di credito e delle relative garanzie accese e pertinenza al progetto (file word – Relazione dettagliata del progetto).
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel– Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).
- I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle domande on-line in formato pdf.

- B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in fase di rendicontazione dell'iniziativa
- contratto di fidejussione o di garanzia che ha generato le spese
 - documentazione attestante il pagamento
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel– Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).

2.4 SPESE PER PUBBLICITÀ E ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Le spese di pubblicità e attività promozionali, anche per la partecipazione a fiere ed eventi, legate all'avvio e sviluppo dell'impresa, nel limite di spesa massima del 15% della spesa complessiva del progetto, sono contribuibili solo in regime "de minimis" e devono essere sostenute (fatturate e pagate) in data non antecedente il 01 novembre 2020.

In particolare sono ammissibili costi relativi ad acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, stampa e realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, brochure, newsletter, il costo di affitto dello stand e del suo allestimento, esclusi rimborsi di vitto, alloggio e viaggio.

Sono inoltre comprese le spese per la realizzazione o l'ampliamento del sito internet, per altri mezzi di promozione web, quali realizzazione di app o di strumenti e modalità in ambito internet:

Si precisa che i beneficiari, pena la non ammissibilità della relativa spesa, dovranno utilizzare gli elementi grafici previsti dal POR FESR (come da manuale pubblicato nella sezione dedicata al Programma del sito istituzionale www.regione.fvg.it – area tematica: fondi europei – POR FESR - materiali di supporto per i proponenti e beneficiari) in tutti i materiali di comunicazione destinati a far conoscere, promuovere o fornire informazioni su progetti, prodotti, servizi o infrastrutture finanziate nell'ambito del Programma.

- A) Documentazione da caricare sul sistema di presentazione delle domande on-line in fase di invio della domanda
- elenco delle spese di pubblicità e attività promozionali da acquisire, nonché dei siti internet da realizzare o ampliare (file excel da caricare in tale formato – Dettaglio spese)
 - illustrazione delle spese di pubblicità e attività promozionali ed illustrazione del sito internet e della relativa pertinenza al progetto (file word – Relazione dettagliata del progetto)
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel – Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente)
- I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle domande on-line in formato pdf.

- B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in fase di rendicontazione del progetto
- fatture/giustificativi corredati di copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vedasi paragrafo 1.2)
 - illustrazione dell'utilizzo dei servizi di pubblicità e attività promozionali nel progetto e del sito internet (file word – relazione tecnica dell'attività svolta)

- copia del materiale pubblicitario/promozionale realizzato (in bassa risoluzione)
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel – Elenco delle Dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente)
- I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in formato pdf.

2.5 SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI

Questa voce comprende le spese per consulenze e servizi prestati anche dagli incubatori certificati regionali finalizzati all'accompagnamento delle imprese dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di sostegno operativo e manageriale; all'assistenza per la redazione del business plan, anche al fine di analizzare gli aspetti finanziari in vista di una futura operazione di venture-capital; all'organizzazione di eventi anche per attività promozionali, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner.

Nel caso in cui l'impresa opti per il regime "de minimis" le suddette spese sono ammissibili anche se fatturate e pagate antecedentemente alla presentazione della domanda e comunque non prima del 01 novembre 2020 a condizione che almeno una parte sia sostenuta dopo della presentazione della domanda.

A) Documentazione da caricare sul sistema di presentazione delle domande on-line in fase di invio della domanda

- elenco dei servizi che verranno forniti anche dagli incubatori certificati (file excel da caricare in tale formato – Dettaglio spese)
- illustrazione dei servizi che verranno forniti anche dagli incubatori certificati e loro attinenza con il progetto (file word – Relazione dettagliata del progetto)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel– Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).

I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle domande on-line in formato pdf.

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in fase di rendicontazione del progetto

fatture/giustificativi corredati delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd. paragrafo 1.2)

- illustrazione dei servizi forniti anche dagli incubatori certificati
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel– Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).

I documenti su file word devono essere caricati sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in formato pdf.

2.6 SPESE PER INVESTIMENTI

Questa voce comprende spese per:

- opere per adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali o necessarie all'installazione di impianti, macchinari e attrezzature. L'immobile oggetto dell'intervento deve essere di proprietà dell'impresa o la stessa deve disporre di un titolo di possesso di durata almeno pari a quella del vincolo di stabilità, previo assenso scritto del proprietario;
- progettazione e direzione lavori, spese di collaudo ed altre spese tecniche nel limite massimo del 15% degli investimenti sopracitati;
- acquisto di macchinari, attrezzature, impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente, o in virtù della loro aggregazione funzionale, costituiscono beni strumentali all'attività dell'impresa;
- arredi (mobili funzionali all'attività d'impresa con esclusione di suppellettili e complementi di arredo);
- hardware e strumentazioni informatiche;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o conoscenze tecniche anche non brevettate e software (sono escluse le spese di registrazione dei brevetti e di deposito del marchio).

Nel caso in cui l'impresa opti per il regime "de minimis" le suddette spesa sono ammissibili anche se fatturate e pagate antecedentemente alla presentazione della domanda e comunque non prima del 01 novembre 2020 a condizione che almeno una parte sia sostenuta dopo della presentazione della domanda.

Sono imputabili i costi degli impianti e degli strumenti e delle attrezzature:

- nuovi di fabbrica;

- comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, ecc.);
- a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

A) Documentazione da caricare sul sistema di presentazione delle domande on-line in fase di invio della domanda

- elenco delle opere edili e di impiantistica e delle prestazioni relative alla progettazione e direzione lavori, collaudo ed altre spese tecniche (file excel da caricare in tale formato –Dettaglio spese)
- elenco degli impianti specifici, arredi, macchinari e attrezzature, hardware, software, brevetti, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza, di sfruttamento o conoscenze tecniche anche non brevettate da acquisire (file excel da caricare in tale formato – Dettaglio spese)
- descrizione dettagliata delle opere edili e di impiantistica generale, nonché delle prestazioni relative alla progettazione e direzione lavori e della relativa pertinenza al progetto (file word –Relazione dettagliata del progetto)
- illustrazione delle caratteristiche dei beni di cui sopra e loro specifico utilizzo in relazione al progetto (file word – Relazione dettagliata del progetto)
- copia del titolo di proprietà o di altro titolo comprovante la disponibilità dell'immobile (se diversa dal diritto di proprietà) di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione corredato dall'assenso scritto del proprietario all'effettuazione delle opere edili e di impiantistica (file pdf)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file excel – Elenco delle Dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in fase di rendicontazione del progetto

- fatture/giustificativi corredati di:
 - quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd. paragrafo 1.2)
 - documenti di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna
 - contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e impresa (file excel– Elenco delle dichiarazioni - da trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente).
- certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero dichiarazione di conformità dell'opera al progetto presentato (file pdf)
- illustrazione delle opere edili e di impiantistica realizzate (file word – Relazione tecnica dell'attività svolta)

I documenti su file word sopra dettagliati dovranno essere caricati sul sistema di presentazione delle rendicontazioni on-line in formato pdf.

3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese concernenti:

- utilizzo dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa afferenti l'Urban Center delle imprese sito in Corso Cavour, 2/2 a Trieste (a valere su altra linea contributiva specifica);
- spese del personale;
- viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa e corsi di formazione del personale;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- costruzione di fabbricati;
- impianti generali, opere edili, acquisto di arredi non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
- macchinari ed attrezzature non strettamente funzionali all'attività d'impresa;
- leasing;
- operazioni di lease-back;
- beni o materiali usati, minuteria ed attrezzi di lavoro e materiale analogo e spese di consumo e di uso ordinario;
- consulenze continuative o periodiche connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
- redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
- attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, deposito dei marchi e registrazione dei brevetti;
- canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;
- IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non siano recuperabili dal beneficiario;

q) spese accessorie quali tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
r) noleggio.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z

DATA FIRMA: 17/05/2021 13:31:43

IMPRONTA: 17BD4B8EF4115D96654ABCF40599126E70A058DD18475B2A3CAC7A52EC42B25B
70A058DD18475B2A3CAC7A52EC42B25B73B4DF89051BB8ABFC6C3DFD7878BDDE
73B4DF89051BB8ABFC6C3DFD7878BDDE604A6E7F89C3ED425DF4F07B432941EF
604A6E7F89C3ED425DF4F07B432941EFD2EAE2A1B314F485D8D52DFD957207DF

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE